

migliorare la trasparenza dell'attività dell'Organizzazione; i criteri da seguire nel presentare le dichiarazioni industriali; il metodo da seguire nelle ispezioni nelle industrie civili per la definizione del rischio che venga violata la Convenzione; la ricerca della omogeneità tra le legislazioni nazionali; l'elaborazione dei dati aggregati nazionali sulle esportazioni ed importazioni dei prodotti chimici negli Stati non Parte, ecc..

3) L'attività ispettiva

(a) Le ispezioni ai siti di armi chimiche nel corso del 1999

La Convenzione richiede che tutto il munizionamento chimico venga distrutto entro dieci anni dalla sua entrata in vigore e cioè entro il 29 aprile del 2007 e gli Stati Parte sono pertanto tenuti a pianificare la loro distruzione in base a tali scadenze; sono anche tenuti a pagare tutte le spese per le ispezioni internazionali in quanto la distruzione deve avvenire alla presenza degli ispettori dell'Organizzazione. Prevede inoltre che tutti gli impianti di produzione delle armi chimiche vengano smantellati oppure, in casi eccezionali, riconvertiti a fini civili autorizzati.

Hanno dichiarato di avere armi chimiche 4 Stati Parte, ed hanno dichiarato che avevano capacità di produrre armi chimiche 9 Stati Parte.

Anche nel corso del 1999 l'Organizzazione ha continuato ad attribuire particolare attenzione alla verifica della distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati Parte e della demolizione degli impianti di produzione.

A partire dal 29 aprile 1997, per assistere allo smantellamento o conversione di 20 impianti di produzione di armi chimiche sui 60 dichiarati dagli Stati Parte, oppure per assistere alla distruzione di armi chimiche, di vecchie armi chimiche o di armi chimiche abbandonate, gli ispettori internazionali hanno effettuato più di 400 ispezioni; più di 100 ispezioni sono state effettuate nel 1999.

(b) Le ispezioni alle industrie chimiche civili nel corso del 1999

Gli Stati Parte sono tenuti a notificare all'OPAC tutte le industrie che producono o impiegano alcune sostanze chimiche potenzialmente

pericolose, indicate nella Convenzione e che devono essere sottoposte a verifica internazionale quando le quantità superano certi livelli predefiniti.

Le ispezioni dell'OPAC nell'industria chimica sono rivolte innanzitutto ad accertare che gli impianti non siano utilizzati in modo illegittimo per produrre composti chimici destinabili a fare armi chimiche.

A partire dal 29 aprile del 1997 gli ispettori hanno effettuato più di 200 ispezioni nelle industrie chimiche civili degli Stati Parte, delle quali circa 80 nel 1999. Il livello di collaborazione delle industrie è stato sempre molto buono.

Non sono state ancora avviate le ispezioni alle industrie degli Stati Uniti (a differenza delle ispezioni negli impianti militari che sono iniziate subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione per verificare la distruzione delle armi chimiche già in corso), in quanto la legislazione per l'attuazione della Convenzione nel settore industriale in tale Paese entrerà in vigore solo all'inizio del 2000.

b) Aiuti alla Russia

La Russia ha manifestato la propria intenzione di procedere alla distruzione del suo arsenale di armi chimiche, pari a circa 40.000 tonnellate, ed alla demolizione o riconversione dei 12 impianti di produzione delle armi chimiche dell'ex Unione Sovietica, entro i termini previsti dalla Convenzione e cioè entro il 2007.

Ha però più volte sottolineato che non ha le risorse sufficienti per portare a termine il programma ed ha sollecitato aiuti internazionali per far fronte alle esigenze che sono ampiamente superiori alle risorse disponibili.

Il programma russo di distruzione è stato stimato in 6 miliardi di dollari e comprende la realizzazione di sette impianti in aree diverse della Russia.

Benché la responsabilità di dare attuazione alla Convenzione sia unicamente della Federazione Russa, molti Paesi occidentali, tra cui l'Italia, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti hanno già indicato la loro disponibilità a fornire alla Russia un aiuto finanziario oppure i materiali per realizzare una parte degli impianti ed anche l'Unione Europea ha deciso di finanziare una parte dei lavori nel settore infrastrutturale e per la protezione dell'ambiente.

Per quanto riguarda il programma di aiuti dell'Italia si rimanda alla sezione IV d).

c) Misure di attuazione dell'Articolo X della Convenzione

La Convenzione assicura assistenza e protezione ad ogni Stato Parte. A tal fine ogni Stato Parte deve indicare annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sui programmi nazionali per scopi di protezione da armi chimiche e notificare le forme di assistenza che intende mettere a disposizione degli altri Stati Parte.

Sono solo 15 gli Stati Parte che hanno già segnalato all'OPAC le informazioni richieste sui programmi nazionali di protezione; l'Italia ha aderito al programma di assistenza fornendo un contributo al fondo di emergenza dell'Organizzazione.

Esercitazioni di protezione civile derivanti da presenza di sostanze chimiche pericolose si sono svolte in molti Paesi sotto l'egida OPAC e si sono focalizzate sugli aspetti organizzativi interni e sulla determinazione delle esigenze di concorso da richiedere agli altri Stati Parte nel quadro della Convenzione. Personale dell'Ufficio ha partecipato ad una di queste esercitazioni organizzate dalla Croazia che ha simulato un attacco aereo ad un impianto chimico, con l'impiego di aerei ed elicotteri delle Forze Armate, ospedali da campo e Brigate dei Vigili del Fuoco e con l'attivazione di un grosso centro abitato. Altre esercitazioni dello stesso tipo si stanno svolgendo negli Stati Uniti ed in altri Paesi.

Altri Stati Parte, come la Svezia e la Svizzera, hanno organizzato dei corsi di addestramento internazionali su interventi di protezione civile in situazioni in cui sono presenti sostanze chimiche pericolose.

In particolare il Governo svizzero ha ospitato a Spiez il primo corso per analisi campali in situazioni di emergenza, destinato ad aiutare le popolazioni civili degli Stati Parte, frequentato da rappresentanti di 17 Paesi tra cui l'Italia; il corso si prefiggeva di illustrare le modalità di rilevamento e l'uso di indumenti protettivi da parte della popolazione.

La Slovacchia a sua volta, nel quadro dell'Articolo X, ha ospitato un forum in cui ha presentato i mezzi di protezione nazionali ai rappresentanti di 29 Stati Parte. Iniziative dello stesso tipo si sono svolte nel 1999 anche in molti altri Paesi.

IV. L'attuazione della Convenzione in Italia

a) L'Ufficio per l'attuazione della Convenzione

1) Norme istitutive e compiti

La legge di ratifica del 18 novembre 1995, n. 496, ha attribuito al Ministero degli Affari Esteri le funzioni di competenza dell'Autorità Nazionale di cui all'Articolo VII paragrafo 4 della Convenzione; per l'adempimento di tali compiti la legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito presso il Ministero degli Affari Esteri un Ufficio che cura i rapporti con l'OPAC, mantiene i collegamenti con le Autorità Nazionali degli altri Stati Parte, promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti, riceve i dati dalle Amministrazioni interessate, elabora le notifiche periodiche per l'OPAC, riceve e accompagna gli ispettori internazionali e cura la presentazione al Parlamento della relazione annuale sullo stato di esecuzione della Convenzione e sugli adempimenti effettuati.

Per lo svolgimento delle suindicate attività il Ministero degli Affari Esteri si avvale di proprio personale, nonché di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti massimi di un contingente di 15 unità, per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione.

2) Personale e struttura organizzativa

L'Ufficio, costituito il 6 settembre 1997 nella sede del Ministero degli Affari Esteri, alla data del 1 gennaio 1999 comprendeva 22 persone, di cui 3 del Ministero Affari Esteri, 6 del Ministero della Difesa ed 1 della Guardia di Finanza in posizione di comandati e 12 esperti esterni all'Amministrazione. La disponibilità di personale è rimasta quasi invariata nel corso del 1999.

Per quanto riguarda i locali dell'Ufficio, vista l'insufficiente capienza del Ministero degli Affari Esteri, già a partire dal 10 settembre 1998 erano stati acquisiti alcuni locali esterni nella Caserma di via Pinturicchio n. 23 ove era stata spostata una parte del personale per

costituire una Unità Tecnico Operativa, destinata principalmente alla preparazione delle dichiarazioni periodiche da inviare all'OPAC, ai compiti di scorta delle ispezioni ed all'esame degli aspetti tecnici oggetto di discussione in sede internazionale.

3) Attività di rilievo

Nel corso del 1999 l'Ufficio ha in particolare:

- elaborato e inviato all'OPAC le dichiarazioni nazionali consuntive dell'attività svolta dalle industrie italiane nel 1998 e le previsioni per il 1999;
- ricevuto ed accompagnato gli ispettori dell'OPAC in qualità di parte ispezionata, nelle industrie italiane e negli impianti militari sottoposti a ispezione della durata media di 5-6 giorni;
- tenuto periodicamente le riunioni del Comitato Consultivo Interministeriale di cui alla legge 4 aprile 1997, n.93;
- effettuato visite preventive alle industrie chimiche, per verificare le predisposizioni attuative delle ispezioni internazionali;
- partecipato alle riunioni della Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni periodiche del Consiglio Esecutivo ed all'attività intersessionale dell'OPAC a L'AJA;
- inviato personale agli appositi corsi di formazione dell'OPAC per il personale impiegato negli Uffici dell'Autorità Nazionale chiamato a dare attuazione alla Convenzione;
- partecipato a seminari e conferenze internazionali sulle attività connesse con le misure di attuazione degli Stati Parte;
- concluso i negoziati con la Federazione Russa per mettere a punto un Accordo di cooperazione e di assistenza al programma di distruzione delle armi chimiche dell'ex Unione Sovietica, poi firmato dalle parti all'inizio del 2000;
- proseguito i contatti con alcuni Paesi del Mediterraneo tuttora non aderenti alla Convenzione, per svolgere adeguata illustrazione delle misure di attuazione;
- avviato forme di collaborazione e di assistenza con il costituendo Ufficio dell'Autorità Nazionale dell'Ucraina.

4) Risorse finanziarie

Per le attività sopraindicate, l'Ufficio nel corso del 1999 ha utilizzato uno specifico finanziamento di spesa sul capitolo 3042 di cui alla legge 4 aprile 1997 n. 93, ed ha impiegato 1.762 Milioni di lire.

L'Italia ha altresì versato all'OPAC la sua quota di partecipazione di 2.989 Milioni di lire utilizzando uno specifico finanziamento sul capitolo 3150 Art. 39.

b) Il Comitato Consultivo

La legge 4 aprile 1997 n. 93 ha istituito un Comitato Consultivo, presieduto dal Capo dell'Ufficio e composto da rappresentanti dei Ministeri coinvolti nelle misure di attuazione della Convenzione, nonché da rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate.

Nel corso del 1999 il Comitato ha tenuto 6 riunioni, nelle quali sono state prese in esame le decisioni prese in sede internazionale dalla Conferenza degli Stati Parte e dal Consiglio Esecutivo dell'OPAC; inoltre sono stati presentati gli esiti delle ispezioni internazionali e esaminati gli argomenti che sono ancora in discussione nelle sedi internazionali.

c) L'attività ispettiva dell'OPAC in Italia

1) Ispezioni alle infrastrutture militari

L'Italia non possiede installazioni, oppure impianti civili o militari, destinati alla produzione di armi chimiche; dispone però di una limitata quantità di vecchie armi chimiche, costruite prima del 1946, oppure recuperate sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Tutto il materiale è stato accentrato a Civitavecchia nello Stabilimento dei Materiali NBC per la sua distruzione come richiesto dalla Convenzione. Il programma di distruzione era stato iniziato prima dell'entrata in vigore della Convenzione e sarà concluso entro il termine prescritto del 29 aprile 2007.

L'impianto di Civitavecchia è stato già sottoposto a ispezioni dell'OPAC nel 1997 e nel 1999; l'impianto è stato utilizzato

dall'OPAC anche per svolgere due corsi di formazione per gli ispettori internazionali con esercizi sull'attività ispettiva in impianti militari.

Rinvenimenti di residui bellici con aggressivi chimici pericolosi, sono purtroppo ancora abbastanza frequenti; i materiali rinvenuti, in attuazione del DPR 16 luglio 1997, n.289 Articolo 5, vengono rimossi con la massima cautela da personale militare specializzato e, ad evitare l'inquinamento dell'ambiente, vengono trasferiti nello Stabilimento Militare di Civitavecchia per la successiva distruzione.

Alla fine del 1999 il Ministero dell'Interno ha rinvenuto in una località del nord un'altra quantità rilevante di residui della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, sepolti nell'interno di un impianto civile di demolizione, ormai chiuso da tempo; anche in questo caso il materiale è stato rimosso e trasferito nell'impianto di Civitavecchia per la sua distruzione. Gli impianti di Civitavecchia, realizzati a suo tempo per le esigenze del Ministero della Difesa, non sono più sufficienti per smaltire anche i nuovi rinvenimenti e dovranno essere adeguatamente potenziati, in quanto tutte le vecchie armi chimiche presenti in Italia compresi quindi anche i nuovi ritrovamenti, dovranno essere distrutti entro il 29 aprile del 2007.

2) Ispezioni agli impianti industriali

Le ispezioni industriali dell'OPAC si prefiggono di verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni periodiche e la situazione reale, verificare che le sostanze chimiche non siano impiegate per scopi non consentiti dalla Convenzione ed in particolare che non vengano prodotte sostanze indicate nella Tabella 1 della Convenzione, impiegabili quasi esclusivamente per fare armi chimiche.

Le ispezioni, per poter stabilire la frequenza delle ispezioni successive, devono anche valutare il rischio che l'impianto sia in grado di commettere violazioni alla Convenzione, in base all'attività che svolge ed alla tecnologia disponibile.

La frequenza e l'intensità delle ispezioni vengono poi stabilite dal Segretariato Tecnico dell'OPAC, oltre che in funzione del grado di rischio accertato, anche in base ad altri parametri come il tipo di attività svolta nell'impianto ed ai prodotti chimici coinvolti, in rapporto ad altre simili situazioni.

L'attività ispettiva dell'OPAC nel nostro Paese si è concentrata essenzialmente su impianti di produzione, lavorazione e consumo di

composti chimici, indicati nella Convenzione. Dal 29 aprile 1997 gli ispettori dell'OPAC, sempre accompagnati da una adeguata scorta nazionale, hanno già effettuato in Italia 17 ispezioni agli impianti chimici (delle quali 1 nel 1997, 11 nel 1998 e 5 nel 1999), su circa 180 impianti complessivamente ispezionabili nel nostro Paese in quanto superano la soglia di verifica.

Tutte le ispezioni si sono svolte in un contesto di alta professionalità e nella massima correttezza da parte degli ispettori, nonché con la più ampia trasparenza e la massima collaborazione da parte delle industrie ispezionate.

L'Autorità Nazionale ha partecipato a tutte le ispezioni con un proprio nucleo per vigilare sulla corretta applicazione della Convenzione, informare il personale dell'impianto su diritti e doveri derivanti dalla legge, nonché per assistere gli ispettori nella preparazione del rapporto preliminare sull'ispezione.

Per dare attuazione alle procedure di ricezione degli ispettori al punto di ingresso nel nostro Paese, normalmente coincidente con un aeroporto in prossimità del sito da ispezionare, nonché per assicurare la protezione degli ispettori, l'Autorità Nazionale in ogni occasione si è avvalsa dell'ausilio delle forze di Polizia (G.d.F. - C.C. - P.S.) che hanno fornito la più ampia collaborazione e si sono prodigate per la migliore riuscita delle operazioni previste, dando una concreta dimostrazione di efficienza, competenza e professionalità, sempre sottolineate dagli ispettori nel rapporto sull'ispezione.

Le ispezioni hanno avuto una durata di 5-6 giorni, a seconda della complessità dell'impianto; ad esse hanno partecipato 4-5 ispettori dell'OPAC che si sono ripartiti i compiti del controllo tecnico ed amministrativo. Tutti gli ispettori, appartenenti alle più svariate nazionalità, hanno mostrato ampia competenza, stretta osservanza delle procedure ed assoluto rispetto delle regole per la difesa della riservatezza industriale.

Tutte le ispezioni hanno avuto uno svolgimento ed un esito ottimali; non sono emerse violazioni alla Convenzione; le attività svolte erano state correttamente indicate nelle dichiarazioni periodiche e non sono emersi casi di diversione di sostanze chimiche oppure di esportazioni non consentite.

I risultati positivi sono stati ottenuti anche grazie all'attività svolta dall'Autorità Nazionale che ha preventivamente visitato tutti gli impianti ispezionabili per illustrare gli adempimenti dovuti ai sensi della Convenzione, agevolare la preparazione della documentazione

tecnico-amministrativa da presentare agli ispettori dell'OPAC e dirimere interrogativi di carattere procedurale.

Mentre negli anni precedenti le ispezioni si erano concentrate nelle regioni settentrionali, nel 1999 si sono estese alla regione centrale e meridionale, ed hanno riguardato il settore tessile (due industrie), cartario (una industria) e farmaceutico (due industrie) che producono, utilizzano o lavorano Tiodiglicole, Acido benzilico e Dietilenamminoetantiolo.

Il Tiodiglicole (Solfuro di Bis 2-Idrossietile), è un prodotto chimico che viene impiegato come solvente ed è largamente utilizzato nello stampaggio dei tessuti, specie della seta, e nella colorazione della carta. Si tratta quindi di una sostanza totalmente innocua, non tossica e di largo consumo; può però essere utilizzato facilmente come precursore per fare l'iprite, se utilizzata in reazione con l'acido cloridrico. Poiché gli impianti che usano tale sostanza non sono di elevata tecnologia, ma piuttosto di tipo artigianale, l'ispezione si prefigge di accertare che non si verifichi diversione o cessione della sostanza ad altri per scopi non consentiti. Le imprese italiane che hanno dichiarato di far uso di questa sostanza sono 67, ma molte sono troppo piccole e solo 7 hanno un consumo di prodotto che supera la soglia minima indicata dalla Convenzione e che pertanto saranno ispezionate.

L'Acido Benzilico (CAS 76-93-7), è un prodotto chimico di sintesi, utilizzato quasi esclusivamente nell'industria farmaceutica; è stato inserito nei prodotti da controllare in quanto con altri composti chimici può essere utilizzato per fare il BZ, normalmente utilizzato nell'industria farmaceutica come neurodepressivo, ma che può essere impiegato come arma chimica. Gli impianti che producono l'acido benzilico sono sempre ad alta tecnologia, per cui l'ispezione accerta che l'attività dell'impianto e la destinazione finale della sostanza prodotta siano lecite; la tecnologia di questi impianti è particolarmente elevata e gli accertamenti tendono a verificare la possibilità di diversione ad usi non consentiti.

Il Dietilenamminoetantiolo (CAS 100-38-9) è un prodotto chimico di sintesi, utilizzato essenzialmente nell'industria farmaceutica; il prodotto, in reazione con altri composti chimici, può essere utilizzato anche per la fabbricazione del TABUN, un gas nervino, letale anche in bassissime concentrazioni.

d) Programmi di cooperazione con la Federazione Russa

Come altri Paesi (vedasi la sezione III.b), anche il Governo italiano si è dichiarato disponibile ad assistere la Russia nel suo programma di distruzione delle armi chimiche dell'ex Unione Sovietica. Un impegno in tal senso era stato assunto il 10 febbraio 1998 dal Presidente del Consiglio Prodi durante la visita a Roma del Presidente russo Eltsin. Le due parti, riconoscendo l'esigenza di eliminare in modo sicuro ed ecologicamente corretto gli arsenali di armi chimiche ancora esistenti in Russia, avevano dichiarato la loro intenzione di concludere un accordo per facilitare una distruzione rapida e sicura delle armi chimiche, con una adeguata salvaguardia dell'ambiente.

In successivi incontri le parti hanno individuato i settori della possibile assistenza italiana; essi riguarderanno la costruzione di infrastrutture (gasdotti, elettrodotti, acquedotti ed attrezzature sanitarie) da realizzare in prossimità di uno degli impianti di distruzione delle armi chimiche; il programma è destinato anche a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali.

L'Accordo, firmato a Mosca dal Min. Dini all'inizio del 2000 ed avviato alla ratifica Parlamentare, prevede che l'Italia metta a disposizione del Programma Federale russo per la distruzione delle armi chimiche 15 miliardi di lire per realizzare in tre anni a partire dal 2000 alcune opere infrastrutturali di uno degli impianti in via di realizzazione.

e) I laboratori dell'OPAC

Nel corso del 1999 un solo laboratorio italiano, della Difesa, ha partecipato ai test di selezione dell'OPAC per la scelta dei laboratori certificati ai quali far analizzare i campioni prelevati durante le ispezioni. Fino ad ora nessun laboratorio italiano ha superato le prove, che sono molto selettive e presuppongono la disponibilità di apparecchiature sofisticate e di personale che abbia familiarità con aggressivi chimici di tipo avanzato. Il prossimo test sarà effettuato nel mese di marzo del 2000.

V. I problemi aperti

a) Argomenti di carattere generale

Nel corso del 1999 si sono tenute all'OPAC molte consultazioni su numerose questioni ancora non risolte, alcune risalenti all'epoca della Commissione Preparatoria. oppure emerse in questo primo periodo di applicazione della Convenzione, tra le quali in particolare:

- criteri per migliorare la trasparenza delle informazioni messe a disposizione degli Stati Parte, pur nella necessaria tutela delle informazioni riservate relative ai processi industriali;
- modalità per informare gli Stati Parte sulle attività di verifica e sui risultati delle ispezioni;
- parametri di valutazione della utilizzabilità delle vecchie armi chimiche e delle armi chimiche abbandonate;
- livelli delle basse concentrazioni per alcune sostanze chimiche sensibili;
- rischi derivanti dalle attività industriali e frequenza delle ispezioni;
- regimi di controllo delle esportazioni di alcune sostanze chimiche sensibili;
- programmi di conversione a fini consentiti di impianti di produzione di armi chimiche dismessi dopo l'entrata in vigore della Convenzione;
- approvazione di "accordi d'impianto" per siti già ispezionati di tabella 2;
- regimi di esportazione verso i Paesi non Parte dopo il 29 aprile 2000;
- livelli delle concentrazioni delle sostanze chimiche di tabella 2 e di tabella 3 ai fini delle dichiarazioni;
- estensione delle scadenze della Russia all'obbligo di distruggere l'1% delle armi chimiche di categoria 1;
- facoltà degli ispettori di accedere alla documentazione delle industrie;
- metodi per la selezione delle industrie da ispezionare;
- misure per migliorare gli interventi in favore dei paesi in via di sviluppo nei settori connessi con la chimica industriale;

- misure di omogeneizzazione delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione nei Paesi Parte;
- programmi di collaborazione internazionale per interventi in favore dei Paesi Parte in caso di impiego di aggressivi chimici;
- spettri di riferimento per facilitare le analisi delle sostanze tossiche;
- modalità di aggregazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione di prodotti chimici sottoposti al controllo;
- accordi bilaterali tra l'OPAC ed i Paesi Parte per l'immunità degli ispettori;
- aggiornamento della strumentazione degli ispettori;
- approvazione dei regolamenti finanziari dell'OPAC;
- verifica dei livelli di protezione del sistema informatizzato;
- valutazione delle raccomandazioni del Comitato Scientifico sui sali, sulla produzione per sintesi e sulla produzione della ricina;
- revisione dei criteri per la condotta dei test di selezione dei laboratori certificati dell'OPAC;
- programmi di reclutamento e formazione degli ispettori;
- definizione di procedure per le ispezioni su sfida e per accertamenti sull'uso presunto di armi chimiche;
- criteri per determinare quali attrezzature specializzate devono essere distrutte negli impianti di produzione da riconvertire;
- valutazione della richiesta della Russia di utilizzare impianti mobili per sopperire alla carenza di impianti fissi per la distruzione delle armi chimiche russe;
- valutazione delle candidature per la carica di revisore dei conti esterno;
- definizione del ruolo del Consiglio Esecutivo nelle ispezioni sull'uso presunto di armi chimiche;
- approvazione del bilancio per il 2001.

b) La legislazione degli Stati Parte

Ogni Stato Parte, in applicazione dell'Articolo VII paragrafo 5 della Convenzione, è tenuto ad inserire nella propria legislazione adeguate misure per reprimere violazioni commesse dai suoi cittadini. Il Segretariato ha più volte indicato che non tutti gli Stati hanno adottato misure legislative per tali violazioni e che solo alcuni hanno tenuto

conto dell'obbligo di estensione extraterritoriale, come richiesto dall'Articolo VII paragrafo 1(c).

L'obbligo di perseguire eventuali reati commessi da cittadini anche fuori del proprio territorio implica il coinvolgimento di altri Stati Parte; si rende pertanto necessario adottare norme attuative negli ordinamenti interni che consentano la cooperazione tra istanze giurisdizionali dei vari paesi e le relative modalità di attuazione.

Il Segretariato nel corso del 1998 aveva anche avviato uno studio comparativo delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione, da cui erano emerse sensibili differenze nelle sanzioni adottate dai vari Paesi. L'esercizio di omogeneizzazione, già avviato, sarà ancor più necessario tra i Paesi dell'Unione Europea.

c) La normativa italiana di applicazione

La normativa nazionale che disciplina le misure di attuazione della Convenzione (legge 18 novembre 1995, n. 496; legge 4 aprile 1997, n. 93; DPR 16 luglio 1997, n. 289) è stata elaborata a suo tempo senza il sostegno di una adeguata esperienza e non mancano aspetti in cui è emersa l'opportunità di una sua correzione, anche in quanto non si tratta di un regime transitorio, ma è destinato a protrarsi nel tempo.

Come già sottolineato nella relazione del 1997 e del 1998, i principali aspetti che dovrebbero essere riesaminati riguardano la normativa penale.

Le sanzioni ora previste appaiono in alcuni casi eccessivamente severe e non contemplano l'alternativa tra la pena finanziaria e la pena detentiva, non fanno riferimento all'elemento oggettivo del reato (dolo o colpa) e colpiscono con le stesse pesanti sanzioni (da 4 a 12 anni di reclusione per inadempienze sui prodotti di tabella 1, cioè anche nel caso di detenzione di qualche microgrammo di sostanza di tabella 1 da parte di un laboratorio dell'Università o del CNR) nel caso che abbiano ommesso di dichiararne la detenzione, senza per altro fare alcuna distinzione da situazioni in cui esiste un'azione scientemente occultatrice degli stessi prodotti per fini non consentiti.

Norme troppo severe diventano poi difficilmente applicabili, oppure inducono a cessare l'attività produttiva; sanzioni severe sono certamente giustificate quando si è di fronte ad armi chimiche vere e proprie. Il legislatore per le armi vere e proprie ha invece rinviato alle

misure contenute in leggi preesistenti, emesse in un contesto differente ed in buona parte obsoleto e che non considerano nello specifico le sostanze chimiche tossiche ed i loro precursori, le munizioni anche vuote, i dispositivi e le attrezzature per la realizzazione delle armi chimiche, come estesamente definito dall'Articolo II della Convenzione.

Per le finalità industriali la normativa attuale appare troppo rigida anche nei casi di violazioni sostanzialmente minori. Dichiarazioni con errori marginali, oppure presentate leggermente oltre i termini previsti, oppure omissioni di dichiarazione per piccole quantità detenute per finalità civili autorizzate, hanno già determinato numerose denunce alla Magistratura.

Indubbiamente gli obblighi della Convenzione costituiscono un notevole appesantimento burocratico specie per le piccole industrie spesso artigianali come l'industria tessile, l'industria della seta o della carta oppure della fabbricazione dei pannelli isolanti per l'edilizia, che con la produzione di composti chimici da loro impiegati non hanno nulla a che vedere e sono invece sottoposte agli ispettori internazionali e del nucleo di scorta dell'Autorità Nazionale, che in alcuni casi sono più numerosi delle maestranze stesse e che si risolvono in aggravi di costi.

Il sistema, ad avviso concorde delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Consultivo ed a maggior ragione delle Associazioni di categoria, necessita di una revisione, che riservi la pena alle sole fattispecie dolose, ovvero a quantità rilevanti di composti chimici sottoposti agli obblighi della Convenzione. Va rilevato che il problema si pone in un ambito normativo puramente interno italiano, in quanto la Convenzione si limita a stabilire l'obbligo dello Stato Parte di sanzionare le infrazioni, lasciandolo libero di definire tipo e entità delle sanzioni stesse.

L'Ufficio sta pertanto procedendo alla formulazione di un nuovo articolato di legge sui seguenti principi:

- sanzionare con pene severe i reati più gravi, prevedendo una nuova fattispecie di reato, relativa al vero e proprio traffico di armi chimiche, in aderenza con lo spirito della Convenzione;
- riunire in una unica disposizione norme contenute in leggi ormai obsolete e non ben coordinate tra loro;
- considerare in modo organico tutte le attività relative ai composti chimici e loro precursori indicati nella Convenzione;

- prevedere in alcuni casi l'alternativa tra la pena pecuniaria e la pena detentiva;
- mitigare la rigidità e le severità della norma in vigore per comportamenti o attività determinati da errori materiali, inosservanza di formalità o semplici inavvertenze, in linea con quanto adottato da altri Stati Parte dell'Unione Europea per casi analoghi;
- proporre la facoltà di avvalersi degli stessi esperti esterni di cui alla legge 4 aprile 1997 n. 93 per non disperdere l'esperienza accumulata da tale personale, non reperibile in altri settori, ed evitare di mettere in crisi la struttura esistente.

d) I problemi connessi con l'import-export

La Convenzione si prefigge di facilitare il commercio internazionale dei prodotti chimici destinati a scopi pacifici; ogni Stato Parte deve pertanto esaminare la sua legislazione nel settore del commercio di prodotti chimici sensibili per renderla compatibile con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione.

Alcuni Paesi in via di sviluppo membri dell'OPAC sostengono che sia necessario modificare radicalmente i regimi di controllo delle esportazioni verso i Paesi Parte della Convenzione; secondo tali Paesi le restrizioni adottate dai Paesi facenti Parte del Gruppo Australia, come l'Italia, sarebbero ormai superate e dovrebbero essere tolte. I paesi industrializzati affermano invece che le rispettive legislazioni sono state già adeguatamente modificate e che le normative interne non sono in contrasto con la Convenzione; la sussistenza di alcune limitazioni verso alcuni Stati Parte rientra nello spirito dell'Articolo I paragrafo 1(d) della Convenzione che vieta di assistere, incoraggiare o indurre chiunque a svolgere attività proibite.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la regolamentazione applicata all'import-export deriva direttamente da specifica normativa comunitaria e tutti i Paesi dell'Unione Europea sono anche membri del Gruppo Australia; di tale normativa va sottolineato il carattere non discriminatorio anche nella sua concreta applicazione.

Il problema non mancherà di essere ripreso nelle prossime riunioni internazionali.

VI. Attività di rilievo prevista nel corso del 2000

Le principali attività che impegneranno l'Autorità Nazionale nel corso del 2000 possono essere sintetizzate come segue:

- accoglimento di 12-14 ispezioni dell'OPAC negli impianti civili e militari;
- partecipazione alla V Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni del Consiglio Esecutivo ed ai lavori intersessionali dell'OPAC;
- revisione e aggiornamento della normativa nazionale di attuazione della Convenzione, anche a seguito delle nuove decisioni della Conferenza degli Stati Parte che devono essere inserite nelle misure di attuazione nazionale;
- attuazione dell'Accordo Italo-Russo per l'assistenza italiana al programma di distruzione delle armi chimiche russe;
- intensificazione dei contatti con i Paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione e segnatamente con i Paesi del Mediterraneo, al fine di pervenire alla universalità di applicazione della Convenzione;
- rafforzamento dei rapporti di collaborazione con i Paesi Membri dell'Unione Europea, al fine di definire posizioni comuni su aspetti politici e sui problemi tecnici di attuazione della Convenzione ed in particolare delle misure di import-export.

VII. Conclusioni

Il bilancio di questi primi tre anni di applicazione del regime convenzionale è stato sostanzialmente positivo, pur nel riconoscimento di alcune perduranti lacune. Il processo di eliminazione degli stock di armi chimiche e degli impianti di produzione delle armi chimiche è stato avviato e viene mantenuto sotto controllo internazionale. Le ispezioni alle industrie chimiche sensibili hanno assunto un ritmo di regolarità.

Gli Stati Uniti hanno avviato concretamente i programmi di distruzione dei loro arsenali ed hanno superato le precedenti difficoltà legislative nel settore dell'industria civile che all'inizio del 2000 potrà ottemperare agli obblighi di notifica e di verifica della Convenzione.